

CONSORZIO INTERCOMUNALE VALLE DELL'HALAESA



STATUTO

*TESTO INTEGRATO CON LE MODIFICHE ADOTTATE CON
LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE*

N° 18 DEL 18 DICEMBRE 2006

N° 18 DEL 19 OTTOBRE 2008

N° 22 DEL 29 NOVEMBRE 2008

CAPO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Articolo 1 NATURA

- 1) I Comuni di Tusa, Castel di Lucio, Pettineo e Motta D'Affermo allo scopo di perseguire e raggiungere lo sviluppo del territorio e l'efficienza dei servizi pubblici, si costituiscono in Consorzio ai sensi dell'art. 25 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 recepita dalla L. R. n. 48/91.
- 2) Il Consorzio è lo strumento organizzatorio dei soggetti costituenti, dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale e gestionale.

Articolo 2 FINALITA'

Gli Enti Locali aderenti, secondo la Convenzione ed attraverso il Consorzio, si prefiggono i seguenti obiettivi:

- Provvedere, mediante una programmazione idonea e coerente, alla riqualificazione urbana ed allo sviluppo del territorio.
- Provvedere alla gestione di servizi pubblici di competenza degli Enti Locali
 - ✓ Macellazione.
 - ✓ Tutela dell'ambiente.
 - ✓ Raccolta e smaltimento R.S.U., nel rispetto delle direttive emanate ed emanante da parte degli organi competenti.
 - ✓ Impianti di depurazione.
 - ✓ Sportello unico per le imprese, nel rispetto delle direttive emanate ed emanante da parte degli organi competenti.
 - ✓ Trasporti.
- *Valorizzazione paesaggistica, culturale, ambientale, architettonica ed archeologica dei Comuni del Consorzio.*
- *Sviluppo e sostegno delle zone rurali ed in particolare delle attività agricole, zootecniche, forestali, turistiche, agrituristiche, artigianali ed industriali.*
- *Iniziative formative, divulgative e promozionali nell'ambito delle attività di cui sopra.*
- *Salvaguardia idrogeologica, tutela e miglioramento del patrimonio boschivo.*
- *Sostegno delle persone che vivono in condizioni di particolare disagio.*
- *Sviluppo dei servizi socio – assistenziali in ambito consortile*
- *Azioni rivolte alla promozione ed all'educazione delle attività musicali, ricreative e sportive.*
- Ogni altro servizio, opera o investimento rientranti nelle attività istituzionali dei singoli Enti ed utile agli stessi ed alle collettività.

Articolo 3

DENOMINAZIONE E SEDE

- 1) L'organizzazione consortile assume la denominazione di: "Consorzio Intercomunale Valle dell'Halaesa".
- 2) Il Consorzio ha sede legale in Castel Di Tusa.
- 3) L'Assemblea potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico del Consorzio.
- 4) L'Assemblea potrà, altresì, trasferire la sede.

Articolo 4

DURATA, NUOVA GESTIONE, RECESSO

La durata del Consorzio, le nuove adesioni, le modalità di recesso e quanto altro concerne la modifica del negozio di fondazione, sono previste agli articoli 3, 4 e 5 della Convenzione (ALL. A)

Articolo 5

RAPPORTI CON GLI ENTI FONDATORI

Il Consorzio opera allo scopo di perseguire i fini stabiliti nella convenzione ed impronta la propria azione agli indirizzi ed ai programmi degli Enti consorziati uniformando, allo scopo, la sua programmazione e le conseguenti attività a quella degli aderenti con i quali mantiene stretti rapporti di collaborazione.

CAPO II

ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

Articolo 6

GLI ORGANI

Sono Organi del Consorzio:

- L'Assemblea consortile;
- Il Consiglio di amministrazione;
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Il Direttore

Articolo 7

L'ASSEMBLEA

- 1) L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo del Consorzio, diretta espressione degli Enti rappresentanti delle comunità locali, nel cui seno gli Enti ausiliari mediano e sintetizzano gli interessi associati, economici, sociali e politici rappresentati.

- 2) L'Assemblea ha autonomia organizzativa. Determina gli indirizzi del Consorzio per il conseguimento dei compiti statutari e controlla l'attività dei vari organi.
- 3) *L'Assemblea Consortile dura in carica 5 anni.*

Articolo 8

COMPOSIZIONE

- 1) *L'Assemblea è composta da tre rappresentanti per ogni Comune.*
- 2) *I rappresentanti di ciascun Comune, estranei alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale, saranno nominati dal Sindaco su designazione del Consiglio Comunale. La designazione sarà effettuata con votazione segreta e con voto limitato ad una sola preferenza.*
- 3) *In caso di parità di preferenze, si procederà alle ulteriori necessarie votazioni segrete.*
- 4) *Le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei componenti l'Assemblea sono regolate dalla Legge.*
- 5) *Ciascun Ente associato aderisce al Consorzio con responsabilità pari alla stessa quota di partecipazione fissata paritariamente nella Convenzione.*

Articolo 9

FUNZIONAMENTO

- 1) L'Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente che formula l'ordine del giorno.
- 2) L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo. Può, altresì, essere convocata in seduta urgente in caso di sussistenza di estremi di necessità ed urgenza.
- 3) Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno e devono essere recapitati a domicilio almeno cinque giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie, e ventiquattro ore prima nei casi di sessione urgente.
- 4) Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi all'albo pretorio dei Comuni aderenti e a quello del Consorzio. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno a disposizione dei componenti l'Assemblea.
- 5) Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti sulle capacità, sulla morale, sulla correttezza e sui comportamenti delle persone. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

- 6) *L'Assemblea è validamente costituita in seduta di inizio (1° convocazione) con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica.*
- 7) In caso di seduta deserta, si avrà la sospensione di un'ora della seduta in corso. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo sugli stessi argomenti iscritti nella prima adunanza e senza ulteriore avviso di convocazione. *Nella seduta di prosecuzione per la sua validità è sufficiente la presenza di almeno i 2/5 dei Consiglieri in carica.*
- 8) Il Presidente dovrà riunire l'Assemblea in un termine non superiore a 20 giorni quando ne sia fatta richiesta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero *da almeno 1/4 dei componenti l'Assemblea*, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni. In caso di omissione, l'interessato informa gli organi di controllo per l'adozione dei provvedimenti sostitutivi.

Articolo 10

COMPETENZA

- 1) L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti e ai fini statutari.
- 2) Competono all'assemblea quali atti fondamentali:
 - *La elezione del suo Presidente.*
 - *Nella prima adunanza l'Assemblea è presieduta dal componente più anziano per età.*
 - *La pronuncia della decadenza dei Consiglieri di Amministrazione nei casi previsti dalla legge.*
 - La pronuncia della decadenza e della revoca dei componenti dell'Assemblea, nei casi e con la procedura disposti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei Consiglieri Comunali previsti dalle leggi e negli altri casi previsti dal presente Statuto.
 - La determinazione delle indennità a favore dei vari componenti gli organi del Consorzio.
 - L'approvazione degli indirizzi, del piano-programma, dei bilanci annuali e pluriennali e loro variazioni e dei conti consuntivi.
 - Le deliberazioni dei contratti di mutuo e l'emissione di prestiti obbligazionari.
 - L'approvazione dei piani finanziari e delle spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo.
 - L'approvazione dei criteri generali relativi all'ordinamento degli uffici e servizi.

- L'approvazione degli atti a contenuto normativo destinati ad operare anche nell'ordinamento generale.
- L'approvazione delle convenzioni con altri Enti Locali e soggetti diversi per l'estensione dei servizi.
- La partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi, mediante convenzione, limitatamente a parziali, settoriali o specifici aspetti e/o fasi della produzione di beni e servizi.
- L'istituzione e l'ordinamento dei tributi e dei canoni e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi.
- La nomina dei Revisori dei Conti.
- Le attribuzioni che la legge assegna al consiglio comunale nei confronti delle aziende speciali.

Articolo 11

DELIBERAZIONI

- 1) Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo.
- 2) *Le deliberazioni delle sedute (di inizio, di ripresa e di prosecuzione) sono validamente adottate se le relative proposte ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo maggioranze speciali per i casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto*
- 3) *Le deliberazioni relative a modifiche dello Statuto sono adottate dall'Assemblea con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Prima di sottoporre all'Assemblea la proposta di modifiche statutarie, il C. d. A. dovrà predisporre il relativo schema che va pubblicizzato, mediante apposito manifesto, per consentire ai cittadini singoli o associati di presentare osservazioni o proposte entro 30 giorni dall'avviso. Contemporaneamente la proposta di modifica statutaria dovrà essere trasmessa ai Comuni consorziati, che possono proporre con apposito atto consiliare modifiche o integrazione entro 30 giorni dal ricevimento. Dette osservazioni o proposte, modifiche o integrazioni sono, congiuntamente allo schema di modifiche statutarie, sottoposte all'esame dell'Assemblea.*
- 4) Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese, salvo le deliberazioni concernenti valutazioni ed apprezzamenti sulle capacità, sulla morale, sulla correttezza e sui comportamenti delle persone.
- 5) Per quanto non espressamente previsto, per le adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme di apposito regolamento.

- 6) Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Direttore il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

Articolo 12

PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

- 1) *Il Presidente dell'Assemblea è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea; verrà eletto Presidente chi otterrà il voto della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea in prima votazione e la maggioranza dei presenti in seconda votazione.*
- 2) *Il Presidente dell'Assemblea, quale istituzione di rappresentanza politica del Consorzio, dura in carica anni 1; allo scadere del mandato, così determinato, viene eletto dall'Assemblea un rappresentante di altro Comune aderente al Consorzio, determinando una rotazione fra i Comuni aderenti, per garantire agli stessi di avere a turno la rappresentanza del Consorzio.*
- 3) *Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, sono assolte dal componente di diritto dell'Assemblea più anziano di età, che presiederà anche la seduta nella prima adunanza.*

Articolo 13

ATTRIBUZIONI

- 1) Il Presidente dell'Assemblea del Consorzio esercita le seguenti attribuzioni:
 - Rappresenta e convoca l'Assemblea, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli Enti consorziati.
 - Controlla l'attività complessiva dell'Ente e promuove occorrendo indagini verifiche.
 - Compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da deliberazioni.
 - Compie tutti gli atti che nell'ambito del Comune sono per legge riservati Sindaco nei confronti delle aziende speciali.

Articolo 14

DECADENZA

La decadenza di un Consiglio Comunale o del Sindaco, per qualsiasi causa, comporta la decadenza di diritto dei propri rappresentanti in Assemblea, i quali rimangono in carica fino all'insediamento dei rappresentanti nominati dal nuovo Consiglio Comunale. La durata in carica dei nuovi rappresentanti è rapportata al periodo rimanente per arrivare alla scadenza naturale

dell'Assemblea. La nomina dei nuovi rappresentanti dovrà avvenire entro 60 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

Articolo 15

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) *Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo di indirizzo dell'attività imprenditoriale e di amministrazione dell'Ente.*
- 2) *Il Consiglio di Amministrazione è composto dai Sindaci dei Comuni aderenti al Consorzio. I Sindaci, in caso di loro assenza, hanno la facoltà di delegare un proprio rappresentante in seno al C.d.A.*
- 3) *Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto a scrutinio segreto dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno. Dura in carica anni uno e allo scadere di tale termine viene eletto un Sindaco di altro Comune aderente al Consorzio, determinando così una rotazione fra i Comuni aderenti.*

Articolo 16

COMPETENZE

- 1) Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del suo Presidente, ha competenza esclusiva ad adottare i seguenti atti fondamentali per sottoporli alla approvazione dell'Assemblea:
 - Piano – programma
 - Bilancio pluriennale di previsione
 - Bilancio preventivo economico e relative variazioni
 - Conto consuntivo.
- 2) Al Consiglio di Amministrazione compete altresì:
 - Approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano spese previste in bilancio nel piano - programma e non sono attribuiti ad altri organi.
 - Approvare i provvedimenti di assunzione e cessazione dal servizio del personale.
 - Approvare il regolamento degli uffici e servizi.
 - Adottare, nei confronti del personale, i provvedimenti sanzionatori.

- Deliberare intorno alle azioni da intraprendere e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi, giurisdizionali ed agli arbitrati.
 - Approvare gli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali che non determinano modifiche regolamentari.
 - Presentare all'Assemblea le proposte di modifica territoriale e qualitativa del servizio o dei servizi assegnati con i relativi costi.
 - Nominare le commissioni di esperti per le selezioni pubbliche e riservate e per gli appalti concorso.
 - Determinare i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo economico interno di gestione.
 - Adottare, in via di urgenza, le deliberazioni relative a variazioni peggiorative del risultato economico di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti, dalla legge o dallo statuto, ad altri organi.

Articolo 17

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

- 1) L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
- 2) Il Consiglio d'Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri assegnati e a maggioranza assoluta dei voti.
- 3) Il Consiglio si riunisce per decisione del Presidente ovvero a richiesta di almeno due Consiglieri.
- 4) Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
- 5) Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore del Consorzio.
- 6) Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge, in ordine alla forma, modalità di redazione e pubblicità, per gli atti dell'organo collegiale delle aziende speciali. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Direttore

Articolo 18

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 1) Il Presidente è l'organo di raccordo fra Assemblea e Consiglio di Amministrazione che coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività imprenditoriali del Consorzio.
- 2) Il Presidente adotta tutti gli atti ed assume le determinazioni concernenti l'amministrazione del Consorzio, che gli sono attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti.
- 3) Partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea.
- 4) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 - Rappresenta il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e lo presiede, fissa l'ordine del giorno, distribuisce gli affari tra i componenti del medesimo sottoscrive le deliberazioni.
 - Firma la corrispondenza e i documenti relativi all'attività del Consiglio.
 - Sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio sull'andamento degli uffici e dei servizi.
 - Emette, nei limiti di legge, ordinanze e determine per l'attuazione e l'osservanza dei regolamenti del Consorzio.
 - Adotta, escluse le materie di cui al primo comma dell'art. 16, in caso di necessità e di urgenza e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella prima adunanza successiva che deve svolgersi, a pena di decadenza, nel termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento.
 - Convoca e presiede, secondo le norme regolamentari, la commissione di disciplina.
 - Ha la rappresentanza legale del Consorzio e può stare in giudizio, con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi e negli arbitrati, come attore o convenuto.

Articolo 19

CONSIGLIERE ANZIANO

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano per età.

Articolo 20

PREROGATIVE E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

- 1) Agli Amministratori del Consorzio per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità si applicano le norme previste dalla legge 27/12/1985 n. 816, come recepita dalla L. R. 31/86, e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Agli Amministratori si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli Enti Locali.
- 3) I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano un interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado.

CAPO II

ORGANI GESTIONALI, STRUTTURE ED UFFICI

Articolo 21

PRINCIPI E CRITERI GENERALI

- 1) Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi del personale ispirandosi a criteri di funzionalità ed economicità di gestione al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia.
- 2) L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente statuto e dagli appositi regolamenti, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione coadiuvato dal Direttore e dai responsabili dei servizi.
- 3) L'attività gestionale si attiene e si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre i dirigenti sono direttamente responsabili del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficienza della gestione.
- 4) Il Consorzio favorisce lo sviluppo di una cultura aziendale atta a rendere prioritaria e costante la formazione del personale, ad adottare e diffondere, nell'attività dell'Ente, indici di efficienza e di controllo della produttività.

Articolo 22

PERSONALE

- 1) Il Consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.

- 2) Lo stato giuridico e normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla disciplina del settore e dai C.C.N.L. stipulati dalle federazioni di categoria.
- 3) Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può avvalersi del personale degli uffici degli Enti associati, previo consenso delle amministrazioni interessate.

Articolo 23

INCOMPATIBILITA' E RESPONSABILITA'

A tutto il personale dipendente è inibita la possibilità di esercitare altro impiego professionale o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 24

DIRETTORE DEL CONSORZIO

- 1) Il Direttore del Consorzio è l'organo a cui compete, con responsabilità manageriale, l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi imprenditoriali, individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio.
- 2) Il regolamento, nel rispetto della normativa di settore, determina i requisiti e le modalità di nomina del Direttore.
- 3) Il Direttore svolge tutte le attività gestionali e tecnico-manageriali, anche a rilevanza esterna, che non sono espressamente riservati, dalla legge, dallo statuto, dalla convenzione e dai regolamenti, ad altri organi.
- 4) A tale organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:
 - Esegue le deliberazioni degli organi collegiali.
 - Formula proposte al Consiglio di Amministrazione.
 - Istruisce e sottopone al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, lo schema del piano programma, del bilancio pluriennale, del bilancio economico annuale e del conto consuntivo.
 - Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
 - Ha l'alta direzione e la sovrintendenza del personale del Consorzio.
 - Adotta i provvedimenti per assegnare i carichi di lavoro e per migliorare la produttività e l'efficienza del personale dell'Ente.

- Formula e sottoscrive pareri tecnici sugli atti dell'Ente.
 - Irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, al Consiglio di Amministrazione.
 - Presiede le commissioni di gara e di concorso e ove possibile stipula i contratti in nome e per conto del Consorzio.
 - Adotta gli atti di propria competenza che impegnano il Consorzio verso l'esterno.
 - Ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento del Consorzio, nei casi ed entro i limiti stabiliti dall'apposito regolamento.
 - Firma gli ordinativi di incasso e di pagamento.
 - Firma la corrispondenza e gli atti che non sono di competenza del Presidente del Consorzio.
- 5) Con norma regolamentare si provvede alla determinazione delle modalità di nomina del Direttore, dei requisiti professionali e di studio per l'accesso a tale incarico.
- 6) In prima applicazione e fino al superiore adempimento, l'incarico di Direttore è espletato da uno dei Segretari Comunali degli Enti associati, nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dietro parere obbligatorio ma non vincolante del Consiglio di Amministrazione.

CAPO IV

GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 25

CRITERI INFORMATIVI DELLA GESTIONE

- 1) La gestione del Consorzio si ispira a criteri di imprenditorialità e deve garantire il pareggio del bilancio da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva nell'ambito delle finalità sociali perseguite.
- 2) Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
- 3) Il regolamento individua metodi indicatori e parametri per la valutazione dei fenomeni gestionali e disciplina altresì nel rispetto della legge la forma e la tutela dei libri e della contabilità.

- 4) Si applicano al Consorzio le norme in materia di finanza e di contabilità delle aziende speciali in quanto compatibili.

Articolo 26

PATRIMONIO

- 1) Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito dalle assegnazioni degli Enti Locali all'atto della istituzione, ovvero da trasferimenti successivi.
- 2) I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Articolo 27

PARTECIPAZIONE ALLE SPESE

Gli Enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del Consorzio, a trimestri anticipati, una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta nel bilancio approvato, secondo le modalità previste nella Convenzione.

Articolo 28

PROGRAMMAZIONE

- 1) Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi determinati dagli Enti aderenti trovano adeguato sviluppo nel piano-programma, inteso come strumento di programmazione generale e nel bilancio pluriennale.
- 2) Gli schemi di piano-programma e di bilancio pluriennale sono predisposti dagli uffici, e/o dal Direttore, adottati dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea.
- 3) L'Assemblea approva il piano-programma entro tre mesi dal suo insediamento e, comunque, in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per gli EE. LL. per l'approvazione dei bilanci pluriennali ed annuali.

Articolo 29

BILANCIO ECONOMICO

- 1) L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.
- 2) Il bilancio economico di previsione, predisposto in pareggio ed in conformità dello schema di bilancio tipo, viene adottato dal Consiglio di Amministrazione, dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Revisori ed approvato dall'Assemblea

Consorziale entro il 31 Dicembre o altro termine previsto dalla legge per gli Enti Locali.

- 3) Gli allegati al bilancio sono prescritti per i bilanci delle aziende speciali. In particolare, nella relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo, devono essere indicati in modo specifico i provvedimenti con i quali gli Enti aderenti hanno deliberato a loro carico i corrispettivi, a copertura di minori ricavi o di maggiori costi, per i servizi richiesti a condizioni di favore, ovvero dovuti a politiche tariffarie o ad altri provvedimenti disposti dagli Enti Locali per ragioni di carattere sociale.

Articolo 30

CONTO CONSUNTIVO

- 1) Il conto consuntivo della gestione conclusasi il 31 Dicembre precedente, (con la relazione illustrativa e tutti gli allegati necessari alla miglior comprensione dei dati) viene presentato entro il 30 Aprile dagli uffici del Consorzio al Consiglio di Amministrazione.
- 2) Il conto viene adottato dal Consiglio entro il 15 Maggio e trasmesso nei cinque giorni successivi al Collegio dei revisori per la predisposizione della relazione di accompagnamento.
- 3) Nel caso di perdita di esercizio il Consiglio di Amministrazione deve analizzare in un apposito documento le cause che hanno determinato la perdita stessa ed indicare puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione.
- 4) Entro il 30 Maggio la relazione dei revisori e quella eventualmente del Consiglio di Amministrazione, unitamente al conto, devono essere presentate all'Assemblea Consortile per l'approvazione.
- 5) Il Consiglio di Amministrazione con l'adozione del conto propone la destinazione dell'eventuale utile di esercizio, con le priorità previste per le aziende speciali. La quota di utile destinata agli Enti aderenti deve essere versata entro tre mesi dall'approvazione del conto consuntivo da parte dell'Assemblea Consortile.

Articolo 31

CONTRATTI ED APPALTI

- 1) Un apposito regolamento dei contratti disciplina gli appalti di lavori, le forniture dei beni, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, in conformità delle disposizioni previste per le aziende speciali e dei principi fissati dalla normativa di settore.
- 2) Nello stesso regolamento viene determinata la natura, il limite massimo di valore e modalità di esecuzione delle spese che il Direttore o i responsabili di servizi possono sostenere in economia.

Articolo 32

CONVENZIONI, CONCESSIONI E PARTECIPAZIONI

- 1) Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni per estendere ad Enti Locali non aderenti e ad altri soggetti, la propria attività e gestire "per conto" il servizio, a condizioni "di mercato" sulla base di preventivi d'impianto e/o d'esercizio.
- 2) Il Consorzio per la gestione di parziali e/o specifici aspetti o fasi della produzione o del servizio, che costituisce il proprio fine, può avvalersi del sistema della concessione a terzi, ovvero, costituire o, ancora, partecipare da solo, o con altri Enti Locali, a società per azioni.
- 3) Le deliberazioni relative sono assunte dall'assemblea, con il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione.

Articolo 33

SERVIZIO DI TESORERIA

- 1) Il Consorzio ha un proprio tesoriere.
- 2) Il servizio di tesoreria o di cassa viene affidato dall'Assemblea previo esperimento di procedura all'evidenza pubblica.

CAPO V

VIGILANZA E CONTROLLO

Articolo 34

RIMOZIONE E SOSPENSIONE

Il Presidente del Consorzio ed i componenti dell'Assemblea possono essere rimossi o sospesi dalla carica, ai sensi dell'art. 40 della legge 8 Giugno 1990, n. 142 come recepita e negli altri casi e nelle forme previste dalla legge.

Articolo 35

DECADENZA

- 1) Il mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dall'Assemblea, comporta la decadenza dei suoi componenti.
- 2) La decadenza è dichiarata dall'Assemblea.

Articolo 36
RACCORDO CON GLI ENTI

- 1) Il Consorzio per assicurare la permanente informazione sulla propria attività trasmette, agli Enti associati, notizie sull'attività gestionale di particolare rilevanza.
- 2) Rende possibile, altresì la vigilanza, degli Enti consorziati, attraverso formali comunicazioni o consultazioni, secondo quanto previsto dalla convenzione.
- 3) Al rapporto con gli Enti consorziati si applica la disciplina di cui agli art. 7, 8 e 9 della convenzione.

Articolo 37
INTERVENTI DEGLI AMMINISTRATORI

- 1) I componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di ottenere dagli uffici del Consorzio e degli Enti associati, tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del mandato.
- 2) Tali soggetti sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dall'apposito regolamento e al rispetto della normativa sulla privacy, sul trattamento dei dati sensibili e sull'adozione delle misure minime di sicurezza (legge 675/96, D. Lgs. 135/99 e D.P.R. 318/99).

Articolo 38
REVISORI DEI CONTI

- 1) I revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea con le modalità stabilite dalla legge. I candidati oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali devono possedere quelli per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi incompatibilità previsti dall'ordinamento. La loro attività è disciplinata dalla legge e apposito regolamento.
- 2) Il regolamento potrà prevedere, oltre alle ipotesi indicate al primo comma, ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dei revisori. Saranno, altresì, disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle soc. per azioni.
- 3) Nell'esercizio delle loro funzioni, i revisori possono accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle loro competenze, consultare il Direttore e/o i dirigenti, nonché i rappresentanti dei Comuni e presentare relazioni e documenti all'Assemblea.
- 4) I revisori assistono, se richiesti, alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Amministrazione.

Articolo 39

CONTROLLO DI GESTIONE E REVISIONE CONTABILE

Il Consorzio utilizza strumenti e procedure idonei a garantire un costante ed approfondito controllo dei fatti gestionali e dei procedimenti produttivi al fine di avere conoscenza del rapporto costi-risultati.

CAPO VI

TRASPARENZA, ACCESSO, PARTECIPAZIONE

Articolo 40

TRASPARENZA

- 1) Il Consiglio informa la propria attività al principio della trasparenza. A tal fine tutti gli atti dell'Ente sono pubblici ed estendibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.
- 2) Norme regolamentari dettano la disciplina delle modalità di archiviazione dei dati aggregati per materia, la tenuta degli elenchi delle attività del Consorzio e la loro pubblicizzazione.
- 3) Il Consorzio per favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività può utilizzare tutti i mezzi ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione rendono possibile.
- 4) I componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore generale, depositano presso la segreteria del Consorzio le dichiarazioni previste dall'art. 1 della L.R. 15/11/82 n. 128 e della L.R. 26/93. Entro un mese dalla scadenza del termine ultimo della presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti ad IRPEF, i componenti dell'Assemblea, del Consiglio ed il Direttore generale depositano copia della dichiarazione dei redditi ed una attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale ex n. 1 comma 1 art. 1 L.R. 128/82. I suddetti adempimenti debbono essere curati anche per l'anno solare successivo a quello di cessazione del mandato.

Articolo 41

ALBO DELLE PUBBLICAZIONI

- 1) Gli atti degli organi dell'Ente per i quali la legge, lo statuto o altre norme, prevedano la pubblicazione vengono rese note e leggibili con l'affissione in apposito spazio destinato ad albo delle pubblicazioni nella sede del Consorzio e, contestualmente, copia dei suddetti atti sarà affissa *per conoscenza* nell'analogo albo pretorio dei Comuni consorziati.

- 2) L'albo del Consorzio deve assicurare a tutti i cittadini, anche se portatori di handicap motorio, l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

Articolo 42

ACCESSO E PARTECIPAZIONE

- 1) I cittadini ed i portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, oltre al diritto previsto all'articolo precedente, possono accedere alle informazioni ed ai dati in possesso dell'ente, secondo le norme di legge e del presente statuto, ed in conformità al relativo regolamento.
- 2) Il regolamento, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello statuto, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del Consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'Ente.
- 3) Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi determinano, inoltre, i tempi di ciascun tipo di procedimento e devono applicare il principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
- 4) Allorché un provvedimento dell'Ente sia tale da produrre effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per esserne informati e consentire di intervenire nel procedimento.
- 5) Il regolamento individua il funzionario responsabile, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni ed il soggetto competente a pronunciarsi sulle stesse ed emettere il provvedimento finale.
- 6) L'Amministrazione può, concludere accordi con i soggetti pubblici e privati per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi, ai sensi della vigente legge.

Articolo 43

AZIONE POPOLARE

- 1) Ciascun elettore ha il potere di far valere azioni o di presentare ricorsi, innanzi alle giurisdizioni amministrative, quando il Consiglio non si attivi per tutelare un interesse dell'ente.
- 2) Avuta notizia dell'adozione intrapresa dal cittadino il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza di un interesse ovvero fa constatare l'assenza di tale interesse. In ogni caso avvisa il soggetto che ha intrapreso l'azione, delle proprie determinazioni in merito.

Articolo 44
PARTECIPAZIONE DI UTENTI

- 1) Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento, necessità e distribuzione del servizio sul territorio.
- 2) A tal fine, è impegnato a:
 - Assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta scritta;
 - Promuovere e se richiesto, partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi;
 - Curare i rapporti con le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee, e predisposizione di sussidi didattici.
 - Predisporre pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzione del servizio.
- 3) Il Consorzio predispone periodicamente, anche avvalendosi di Enti ed Istituti di comprovata esperienza e serietà, ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti agli utenti. I risultati sono comunicati agli Enti associati.

CAPO VII
NORME FINALI TRANSITORIE

Articolo 45
FUNZIONE NORMATIVA

- 1) Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono uniformarsi tutti gli atti dell'Ente.
- 2) La podestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della convenzione e dello statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.
- 3) I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio, dopo l'adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti saranno comunque pubblicati, con gli

stessi termini e modalità, anche all'albo pretorio dei singoli Enti, affinché ne sia consentita l'effettiva conoscibilità.

Articolo 46

DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme della legge 8 Giugno 1990, n. 142, così come recepita dalla Regione Sicilia con la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

NORRMA TRANSITORIA

In sede di prima applicazione gli Organi del Consorzio saranno rinnovati , in conformità alle nuove norme statutarie, a partire da giugno 2008. Fino a tale data (giugno 2008), e comunque fino all'insediamento dei nuovi Organi, rimarranno in carica gli Organi attuali.